

## **REGOLAMENTO DEI CULTORI DELLA MATERIA**

### **Articolo 1**

#### **Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di nomina dei Cultori della materia per il Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società.
2. Per “Cultore della materia” viene inteso un esperto o studioso, che non appartenga a ruoli del personale universitario docente e ricercatore dell’Università, che abbia acquisito documentate esperienze e competenze in uno specifico Settore Scientifico Disciplinare (SSD), ovvero peculiari competenze, in virtù delle quali possono essere abilitati, relativamente alle discipline stesse – alle condizioni e con le procedure stabilite nel presente regolamento – a far parte delle Commissioni degli esami di profitto di un insegnamento, in veste di membro.

### **Articolo 2**

#### **Definizione delle funzioni**

1. La qualifica di Cultore della materia è attribuita esclusivamente ai fini della composizione delle Commissioni degli esami di profitto.
2. È in ogni caso escluso lo svolgimento da parte dei Cultori di altre attività istituzionali, sotto qualsivoglia forma (con particolare riferimento a lezioni, seminari, esercitazioni, assistenza agli studenti) con la sola qualifica di Cultore della materia.
3. Per ciascun insegnamento non potranno essere nominati più di due Cultori sulla stessa materia.
4. L’attività di Cultore della materia è svolta su base esclusivamente volontaria: essa non dà diritto ad alcuna retribuzione e non attribuisce alcun diritto in ordine all’accesso ai ruoli della carriera universitaria.

### **Articolo 3**

#### **Procedure e criteri di attribuzione**

1. La nomina di Cultore della materia avviene con delibera del Consiglio di Corso di Studi a cui afferisce l’insegnamento su proposta del professore titolare dell’insegnamento.
2. La proposta di conferimento della qualifica di Cultore della materia, da redigere secondo il modello allegato, deve essere indirizzata al Coordinatore del Corso di Studi di afferenza da parte di un titolare di corso che possieda attribuzioni didattiche, con il consenso dell’interessato.

3. Le istanze di richiesta di nomina a Cultore della materia dovranno essere presentate esclusivamente dal 1° al 30 Novembre e dal 1 al 31 Marzo di ogni anno accademico. Tale richiesta va presentata presso l'Ufficio Didattica del Dipartimento di cui all'Articolo 1.
4. Le istanze dovranno essere così corredate (vedi documento allegato):
  - proposta di nomina del Cultore della materia, formulata dai singoli docenti titolari di insegnamento nel CDS, con la specifica dell'insegnamento;
  - dichiarazione di disponibilità del candidato, in cui si enuncia la volontà di accettare la disciplina dettata dal presente regolamento;
  - curriculum documentato del candidato, dal quale risulti il possesso dei titoli coerenti con tale qualifica ed eventuali pubblicazioni;
  - copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

#### **Articolo 4**

##### **Criteri**

Per il conferimento della qualifica di Cultore della materia si richiede titolo di Dottore di ricerca in ambito coerente con il SSD per il quale è richiesta la qualifica o settore affine o titolo estero equipollente coerente con il SSD, conseguito da almeno due anni.

Sono ulteriormente valutabili, ai fini della nomina:

- diploma di Master di II livello in ambito coerente con il SSD per il quale viene richiesta la qualifica;
- eventuali pubblicazioni nel settore per cui è richiesta la nomina;
- altro titolo scientifico, didattico o professionale che attesti la comprovata esperienza nel settore per cui è richiesta la nomina.

#### **Articolo 5**

##### **Validità e durata della qualifica**

1. La qualifica di Cultore della materia ha validità triennale e può essere rinnovata su proposta del Docente proponente o del titolare dell'insegnamento al quale afferisce il SSD.
2. Resta ferma la possibilità di revoca con delibera motivata del Consiglio di Corso di Studi.
3. L'elenco completo dei Cultori della materia, una volta approvato dal Consiglio di Corso di Studi, sarà inviato tramite una delibera all'Ufficio Didattica del Dipartimento che provvederà alla conservazione e all'aggiornamento dei dati all'interno di un database condiviso da tutto il Dipartimento.

#### **Articolo 6**

### **Uso della qualifica**

1. Il Cultore può fare uso di tale titolo esclusivamente nel periodo di attribuzione dello stesso e con l'indicazione della disciplina del SSD in cui il suddetto titolo è stato conferito.
2. Le relative certificazioni sono rilasciate dal Direttore del Dipartimento in base alle attestazioni presentate dal titolare della disciplina.

### **Articolo 7**

#### **Norme transitorie**

1. Il presente regolamento avrà vigore a partire dalla data di approvazione del relativo verbale di seduta da parte del Consiglio di Dipartimento di afferenza.
2. Le attribuzioni già effettuate alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano valide fino alla sessione invernale dell'AA. 2025/2026.

## DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI CULTORE DELLA MATERIA

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_, di professione “\_\_\_\_\_”

### CHIEDE

l’attribuzione della qualifica di **cultore della materia** presso il Corso di Studi in \_\_\_\_\_  
del Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società degli Studi di Roma “Tor Vergata”, a partire dall’A.A. \_\_\_\_\_ in relazione all’insegnamento di “\_\_\_\_\_”

### DICHIARA

di accettare integralmente il **Regolamento dei cultori della materia** del Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società e di possedere i requisiti richiesti dal Regolamento stesso.

Lì \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Il/la sottoscritto/a Prof./Prof.ssa \_\_\_\_\_, titolare dell’insegnamento di “\_\_\_\_\_”, visti la domanda di cui sopra ed il curriculum vitae ad essa allegato, propone al Consiglio di Corso di Studi in “\_\_\_\_\_” l’attribuzione della qualifica di cultore della materia al/alla Dott./Dott.ssa \_\_\_\_\_.

Lì \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_